



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 18:15 nella sala comunale in seguito a convocazione disposta ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|-------------------|--------------|------------------|
| Bellina Ivana | Sindaco | Presente |
| Colomba Gianluigi | Vice Sindaco | Assente |
| Piazza Flavio | Assessore | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Garufi dott. Fiorenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina Ivana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., che al Capo I stabilisce la disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.76 del 24.02.1994, esecutiva a termini di legge, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 1994, confermate fino a tutto il 1997;

VISTA la deliberazione consiliare n.8 del 23.02.1998, con cui si sono incrementate del 20% le tariffe di cui trattasi, per l'anno 1998, ai sensi della Legge 449/97;

VISTA la deliberazione consiliare n.11 del 21.02.2000 con cui si è deciso di incrementare del 50% con decorrenza 01.01.2000 le tariffe sulle imposte in oggetto per le superfici superiori al metro quadrato;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 28 del 26.03.2012;

VISTA la propria deliberazione n.28 del 20.03.2018 di conferma, per il 2018, delle tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n. 28 del 26.03.2012 già confermate per gli anni precedenti;

EVIDENZIATO che a seguito della sentenza n. 15/2018 della Corte costituzionale dd. 10 gennaio 2018, è sorto il problema della legittimità delle delibere comunali a suo tempo adottate, concernenti aumenti delle tariffe in oggetto;

RICORDATO che il contrasto ha origine dall'abolizione della disposizione che consentiva l'aumento delle tariffe e rammentato in merito che:

-le "tariffe base" relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dall'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, così come riformulate dal DPCM del 16 febbraio 2001 e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni;

- l'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 449 del 1997, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;

- tale disposizione in ordine agli aumenti è stata in seguito abrogata con la riforma dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012;

RILEVATO, in sintesi, che:

-in ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'ICP e DPA, da parte del Decreto Legge n. 83/2012, è sorto un contrasto circa l'interpretazione dell'efficacia di tali disposizioni;

-Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6201/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012 generando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe applicati dagli enti locali negli anni successivi al 2012;

-In ragione di tali divergenze giurisprudenziali il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dal comma 739, della Legge n. 208/2015, nell'intento di ristabilire la certezza sull'applicazione degli aumenti tariffari deliberati prima della norma abrogativa, fornendo chiarimenti circa l'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con deliberazione di conferma o per rinnovo tacito, in conformità all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

-La Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/2018 ha sposato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato affermando che gli aumenti, benché deliberati prima dell'introduzione dell'art. 23, comma 7, non possono avere efficacia anche negli anni successivi all'intervento normativo del 2012;

- Con nota del 27 aprile 2018 l'IFEL ha posto in luce il contrasto con la linea adottata dai Comuni e generalmente accolta dalla giurisprudenza, esprimendo il parere che sia legittimo per i Comuni applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, anche per gli anni successivi ma evidenziando anche il fatto che è richiesto un nuovo e sollecito intervento normativo per chiarire la questione;

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n.2/DF del 14.05.2018 ha espresso il parere che a partire dall'anno d'imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a confermare le maggiorazioni in questione;

VISTO l'art.1 c.919 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che prevede che le tariffe e i diritti sulle pubbliche affissioni possano essere aumentati fino al 50 per cento per le superfici

superiori al metro quadrato e che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato (l'aumento fino al 20 per cento per le superfici minori di 1 mq non è più previsto);

RITENUTO di fissare per l'anno 2019 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, come da allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, mantenendo quindi il solo aumento del 50%;

DATO ATTO che l'art.54 del D.Lgs.n.446/97, come modificato dall'art.6 del D.Lgs.n.56/1998, prevede che le province ed i comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1, c.169 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che così prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267 ed in particolare l'art.172 lettera e) il quale dispone che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del conto di gestione dei servizi stessi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed acquisiti i relativi pareri;

VISTA la L.R. 21/03, la L.R. 17/04 e la L.R. n. 5/2013 art. 11 comma 1;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, in seguito all'introduzione dell'art.1 c.919 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” **dal 01.01.2019**, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, come da allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Sindaco di compiere ogni atto inerente e conseguente l'adozione della presente deliberazione;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

X:\Demografico\DocLorella\TRIBUTI\ICP e PA dal 2016\tariffe 2019.docx

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ANNELISE BELLINA in data 29 gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Annelise Bellina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DANIELA TURRINI in data 29 gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Daniela Turrini

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Bellina Ivana

Il Segretario Comunale
F.to Garufi dott. Fiorenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/02/2019 al 16/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, li 01/02/2019

L'Impiegato Responsabile
F.to Carla Stefanutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 01/02/2019 al 16/02/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti..

Li 18/02/2019

L'Impiegato Responsabile
F.to Carla Stefanutti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01.02.2019

L'Impiegato Responsabile
Carla Stefanutti